



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA**

**Sezione Civile**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Marika Motta

Presidente

Sara Antonelli

Giudice relatore

Eleonora Guarnera

Giudice

all'esito dell'udienza del 10/02/2021

nel procedimento per reclamo promosso da:

**COMUNE DI ASSORO** (C.F. 00052420866) con l'avv. PATTI PETRONILLA

**RECLAMANTE**

contro

**avv. ANTONINO BENINTENDE** (C.F. BNNNNN57P30E536L) in proprio;  
**AUTOFFICINA VARVUZZA DI FRANCESCA VARVUZZA SNC** (C.F. 00650780869) con  
l'avv. BENINTENDE ANTONINO

**ENNA EUNO SPA IN LIQUIDAZIONE** contumace

**COMUNE DI ENNA** contumace

**COMUNE DI LEONFORTE** contumace

**UNICREDIT SPA** contumace

**COMUNE DI REGALBUTO** contumace

**BANCA CARIGE ITALIA** contumace

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MICHELE CALTANISSETTA E**

**PIETRAPERZIA** contumace

**INTESA SAN PAOLO SPA** contumace

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO** contumace

**MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA** contumace

**CREDITO SICILIANO SPA** contumace

**ANTONINO GIULIANO** contumace

**COMUNE DI NISSORIA** contumace

**RECLAMATI**

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Il Comune di Assoro ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 3 luglio 2020 emessa nell'ambito della procedura di esecuzione forzata presso terzi iscritta sub R.G. n. 524/2015, promossa dall'avv. Antonino Benintende nei confronti di Enna Euno S.p.A., quale debitrice eseguita, e del Comune di Assoro, quale terzo pignorato. Con l'ordinanza reclamata, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la

domanda di sospensione dell'esecuzione formulata dal Comune di Assoro nel ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del 19 settembre 2018.

Al fine di valutare la fondatezza del suddetto reclamo, giova ripercorrere brevemente le vicende processuali sottese alla presente controversia:

- in data 6 ottobre 2015 l'avv. Benintende ha notificato un atto di pignoramento presso terzi ad Enna Euno S.p.A. (debitrice esecutata) e al Comune di Assoro (terzo pignorato);

- con ordinanza del 19 settembre 2018, il Giudice dell'esecuzione ha assegnato al creditore procedente Antonino Benintende la somma dovuta alla debitrice esecutata Enna Euno S.p.A. dal terzo pignorato Comune di Assoro;

- il Comune di Assoro, in qualità di terzo pignorato, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione con motivi tutti qualificabili ex art. 617 c.p.c., chiedendo, in via preliminare, la sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, la dichiarazione di nullità dell'ordinanza di assegnazione opposta, lamentando: (i) la nullità dell'ordinanza opposta, in quanto la precedente ordinanza del Giudice dell'esecuzione, contenente la fissazione dell'udienza del 19 maggio 2016 e l'avvertimento al terzo pignorato ex art. 548 c.p.c., era stata notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Assoro estratto dall'elenco [Indicepa.gov.it](http://Indicepa.gov.it), anziché dall'elenco consultabile sul sito del Ministero della Giustizia (ReGIndE); (ii) l'omesso deposito di idonea documentazione attestante l'avvenuta notifica da parte del creditore procedente.

Provvedendo ai sensi dell'art. 618 c.p.c. sull'istanza di sospensione del processo esecutivo, il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza reclamata, ha rigettato la domanda di sospensione, atteso che l'opposizione era stata depositata oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.

In particolare, il Giudice dell'esecuzione ha rappresentato che l'ordinanza di assegnazione era stata comunicata dalla Cancelleria al Comune di Assoro in data 1 ottobre 2018, mentre il ricorso in opposizione era stato depositato il 6 novembre 2018, quindi oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.

Avverso l'ordinanza di rigetto della domanda di sospensione dell'esecuzione, il Comune di Assoro ha proposto reclamo lamentando quanto segue: (i) l'erroneità dell'ordinanza di rigetto della domanda di sospensione dell'esecuzione, in quanto l'opposizione era stata depositata in termini, atteso che l'unica notifica regolarmente effettuata era quella del 19 ottobre 2018; (ii) l'improcedibilità dell'azione esecutiva, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di fallimento di Enna Euno S.p.A., come dichiarato all'udienza del 14 aprile 2019.

Nel presente giudizio di reclamo si sono regolarmente costituiti l'avv. Antonino Benintende e l'Autofficina Varvuzza di Francesca Varvuzza & C. s.n.c., eccependo l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del reclamo sulla base dei seguenti motivi: (i) il mancato rispetto del termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi da parte del

Comune di Assoro, atteso che l'ordinanza di assegnazione era stata comunicata al Comune di Assoro da parte della Cancelleria in data 1 ottobre 2018, nonché notificata dall'avv. Benintende in pari data all'indirizzo pec del Comune di Assoro regolarmente estratto dall'elenco IPA; (ii) la non proponibilità dell'eccezione di fallimento di Enna Euno S.p.A. con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e, in ogni caso, l'antioriorità dell'ordinanza di assegnazione rispetto alla dichiarazione di fallimento della debitrice esecutata. I reclamati hanno inoltre chiesto la condanna del reclamante al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Il Tribunale ritiene che il reclamo del Comune di Assoro non meriti accoglimento per i motivi che seguono.

Anzitutto, le contestazioni relative alla regolarità della notifica dell'ordinanza di assegnazione, effettuata dall'avv. Benintende in data 1 ottobre 2018 (cfr. doc. n. 3, fascicolo reclamati), sono del tutto pretestuose ed infondate.

Invero, il reclamante ha dedotto, in modo del tutto generico, l'invalidità della suddetta notifica unicamente in quanto effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Assoro estratto dall'elenco [Indicepa.gov.it](http://Indicepa.gov.it), anziché dall'elenco consultabile sul sito del Ministero della Giustizia, omettendo di allegare se tali indirizzi p.e.c. fossero differenti e se quindi ciò avesse realmente precluso la ricezione della notifica.

È opportuno quindi evidenziare sin da subito che, come dedotto dai reclamati, l'indirizzo di posta elettronica certificata contenuto nell'elenco [Indicepa.gov.it](http://Indicepa.gov.it) era il medesimo di quello pubblicato sul sito del Comune di Assoro.

Inoltre, si rileva che, a tal riguardo, il TAR Lombardia, sulla scorta di quanto già chiarito dal Consiglio di Stato in merito all'Indice PA ( *"l'Indice PA è un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A."* – Consiglio di Stato, sez. III, n. 70216/18), ha ribadito che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata effettuata all'indirizzo tratto dall'elenco presso l'Indice PA *"è pienamente valida ed efficace; l'Indice PA è, infatti, un pubblico elenco e in via generale è utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se l'amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all'obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell'elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia"* (TAR Lombardia, sez. I, 8 agosto 2019 n. 1868; cfr. T.A.R. Lombardia, sez. I, 24 marzo 2020, n. 545; Consiglio di Stato, sez. III, 27 febbraio 2019, n. 1379).

Pertanto, dovendosi ritenere valida la notifica dell'ordinanza di assegnazione effettuata in data 1 ottobre 2018, dalla quale decorreva il termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione ex art 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, si ritiene che correttamente il Giudice

dell'esecuzione abbia dichiarato tardivo il ricorso in opposizione dell'odierno reclamante, depositato il 6 novembre 2018.

In ogni caso, ritiene il Tribunale che l'istanza di sospensione del processo esecutivo non avrebbe potuto essere accolta, ancorché se l'opposizione fosse stata proposta tempestivamente.

Invero, l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce l'atto conclusivo del procedimento espropriativo (Cass. 21876/2013). La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. chiuda "irrimediabilmente" la procedura esecutiva (Cass. 28 febbraio 2006 n. 4507).

Come chiarito dalla Corte di Cassazione l'unico rimedio esperibile dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è l'opposizione agli atti esecutivi *"quando si contestino vizi formali"* dell'ordinanza di assegnazione ovvero *"quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito"* (cfr. Cass. n. 20310/12).

Tuttavia, la procedura esecutiva non può "rivivere" – e quindi essere sospesa - a seguito della proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. spiegata dal debitore *"essendo appunto l'ordinanza di assegnazione l'atto che conclude il procedimento dell'espropriazione presso terzi* (cfr., da ultimo, Cass. n. 5529/2011). *Nè rileva che tale atto sia stato oggetto di opposizione agli atti esecutivi, poiché il rimedio non può certo avere l'effetto, che sembra supporre il ricorrente, di protrarre il corso della procedura esecutiva; il ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., introduce un giudizio di cognizione nell'ambito del quale va compiuto il controllo della regolarità formale del provvedimento opposto, con la pronuncia del quale è comunque venuta meno la "pendenza" del processo esecutivo; esso, infatti, non può che determinare la "pendenza" del relativo giudizio di cognizione.*" (Cass. 17520/2011)

Pertanto, il terzo pignorato non avrebbe potuto ottenere la sospensione del processo esecutivo, atteso che il Giudice dell'esecuzione si sarebbe dovuto limitare ad una pronuncia di "non luogo a provvedere" sull'istanza di sospensione di un processo esecutivo ormai definitivamente chiuso.

È altresì infondato il motivo di reclamo relativo alla sopravvenuta dichiarazione del fallimento di Enna Euno S.p.A. Invero, la società debitrice è stata dichiarata fallita in data successiva alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione.

A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che *"nell'espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, né la cessazione "ipso iure" della materia del contendere nel detto giudizio di opposizione, dal cui oggetto, peraltro, esula la valutazione dell'efficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., in considerazione*

*del momento nel quale vennero posti in essere, degli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione"* (Cass. n. 10820/20).

Infine, non merita accoglimento la generica domanda dei reclamati volta ad ottenere la condanna del creditore procedente al risarcimento dei danni subiti, per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 comma primo c.p.c., non essendo stata fornita idonea allegazione e prova circa il danno subito. Invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione, *"la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato"* (Cass. n. 2798/2015).

Pertanto, il reclamo va rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia, dell'identità della posizione processuale delle parti reclamate costituite e difese dal medesimo procuratore e della natura documentale della causa, in forza della quale non vi è stata fase istruttoria e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione di quanto già in precedenza dedotto. Va inoltre dichiarata l'irripetibilità delle spese processuali per le altre parti reclamate, le quali non si sono costituite nel presente giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

**rigetta** il reclamo proposto;

**condanna** il Comune di Assoro a rimborsare ai reclamati (avv. Benintende e Autofficina "Varvuzza" di Francesca Varvuzza & C. s.n.c.), in solido tra loro, le spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa, con dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite per le altre parti reclamate non costituite;

**accerta** la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/02.

Enna, 3/3/2021

Il Giudice est.

Sara Antonelli

Il Presidente

Marika Motta